



# Comune di Torri di Quartesolo

Via Roma, 174 - 36040 TORRI DI QUARTESOLO (VI)

Codice Fiscale - Partita Iva : 00530900240

Posta Elettronica Certificata (PEC) : [torridiquartesolo.vi@cert.ip-veneto.net](mailto:torridiquartesolo.vi@cert.ip-veneto.net)

Official Web Site : [www.comune.torridiquartesolo.vi.it](http://www.comune.torridiquartesolo.vi.it)



Sistema di Qualità Certificato  
UNI EN ISO 9001:2008  
Certificato n. 9159.CDTQ

**AREA 2**

**SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI**

# REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.75 in data 28.12.2017

# INDICE

## **CAPO I – DISPOSIZIONI E PRINCIPI GENERALI**

- Art. 1. - Ambito di applicazione e finalità del regolamento
- Art. 2. - Entrate tributarie comunali
- Art. 3. - Determinazione delle aliquote e delle tariffe
- Art. 4. - Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni tributarie
- Art. 5. - Statuto del contribuente

## **CAPO II – GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE**

- Art. 6. - Soggetti responsabili della gestione
- Art. 7. - Forme di gestione
- Art. 8. - Modalità di riscossione
- Art. 9. - Attività di riscontro
- Art. 10. - Dilazioni e rateazioni
- Art. 11. - Rimborsi
- Art. 12. - Interessi
- Art. 13. - Compensazione

## **CAPO III – DIRITTO DI INTERPELLO**

- Art. 14. - Oggetto
- Art. 15. - Materie oggetto di interpello
- Art. 16. - Legittimazione e presupposti
- Art. 17. - Procedura ed effetti
- Art. 18. - Contenuto delle istanze
- Art. 19. - Inammissibilità delle istanze

## **CAPO IV – ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

- Art. 20. - Oggetto dell'adesione
- Art. 21. - Ambito di applicazione
- Art. 22. - Competenza
- Art. 23. - Attivazione del procedimento
- Art. 24. - Procedimento ad iniziativa dell'ufficio
- Art. 25. - Procedimento ad iniziativa del contribuente
- Art. 26. - Contenuto dell'atto di accertamento con adesione
- Art. 27. - Esito negativo del procedimento
- Art. 28. - Perfezionamento ed effetti della definizione
- Art. 29. - Conciliazione giudiziale

## **CAPO V – RECLAMO E MEDIAZIONE**

- Art. 30. - Oggetto
- Art. 31. - Effetti
- Art. 32. - Competenza
- Art. 33. - Valutazione, perfezionamento e sanzioni

## **CAPO VI – AUTOTUTELA**

- Art. 34. - Esercizio dell'autotutela

## **DISPOSIZIONI FINALI**

- Art. 35. - Norme di rinvio
- Art. 36. - Entrata in vigore

## **CAPO I – DISPOSIZIONI E PRINCIPI GENERALI**

### **Art. 1 - Ambito di applicazione e finalità del regolamento**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare riconosciuta al Comune dall'art. 52 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 disciplina le entrate comunali tributarie, al fine di garantire il buon andamento dell'attività del Comune in osservanza dei principi di efficienza, equità, efficacia, economicità e trasparenza, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Le norme del presente regolamento sono inoltre finalizzate a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con i contribuenti, in applicazione dello Statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212 e dei decreti legislativi di attuazione della legge delega 23/2014.
2. Le norme regolamentari di seguito esposte si applicheranno fino a che saranno sostituite dall'eventuale diversa disciplina introdotta da norme primarie successive all'entrata in vigore del presente regolamento.
3. Fermi restando i criteri generali stabiliti dal presente regolamento, la gestione di ogni singola entrata può essere ulteriormente disciplinata nel dettaglio con apposito regolamento in considerazione degli aspetti specifici connessi alla natura dell'entrata stessa.

### **Art. 2 - Entrate tributarie comunali**

1. Costituiscono entrate tributarie comunali, disciplinate dal presente regolamento, le entrate derivanti da imposte, tasse e diritti aventi comunque natura tributaria, istituite ed applicate dal Comune in base alla legislazione vigente.

### **Art. 3 - Determinazione delle aliquote e delle tariffe**

1. La determinazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi compete al Consiglio Comunale, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge.
2. Le relative deliberazioni di approvazione devono essere adottate entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario.
3. Salvo diversa disposizione di legge, in assenza di deliberazione si intendono confermate le aliquote e le tariffe vigenti nell'esercizio precedente.

### **Art. 4 - Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni tributarie**

1. Le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni, nonché i soggetti destinatari delle medesime, sono disciplinati nei relativi regolamenti tributari e vengono stabiliti dal Consiglio Comunale, salvo diversa indicazione, entro i termini di approvazione del bilancio di previsione.
2. In assenza della deliberazione annuale, si intendono confermate le detrazioni, le agevolazioni e le esenzioni vigenti nell'esercizio precedente.

### **Art. 5 - Statuto del contribuente**

1. Nell'ambito dei principi generali di cui al precedente articolo 1, le norme del presente regolamento disciplinano gli obblighi che il Comune, quale soggetto attivo del tributo, si assume per dare concretezza ai diritti del contribuente, in conformità alle disposizioni riportate dal d. lgs. 212/2000 recante lo "Statuto del Contribuente". A tal fine in materia tributaria vengono disciplinati i seguenti istituti:
  - a) Diritto di interpello;
  - b) Accertamento con adesione;
  - c) Reclamo e mediazione;

- d) Autotutela;
- e) Compensazione;
- f) Dilazioni e rateazioni.

## **CAPO II – GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE**

### **Art. 6 - Soggetti responsabili della gestione**

1. La responsabilità della gestione di ciascuna delle imposte comunali compete al funzionario responsabile del tributo specifico designato dalla Giunta Comunale.

### **Art. 7 - Forme di gestione**

1. La scelta della forma di gestione delle diverse entrate deve essere operata con obiettivi di efficienza, economicità, funzionalità ed equità.
2. Oltre alla gestione diretta, per le fasi di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi comunali, possono essere utilizzate, anche disgiuntamente, altre forme di gestione previste dalla legislazione vigente.
3. La forma di gestione diversa da quella diretta deve essere deliberata dal Comune, previa valutazione della struttura organizzativa ottimale e dei relativi costi.
4. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare maggiori oneri per i cittadini.

### **Art. 8 - Modalità di riscossione**

1. In via generale e salvo le eventuali diverse modalità introdotte da norme primarie, qualsiasi somma avente natura tributaria dovuta al Comune può essere pagata, entro i termini stabiliti, mediante:
  - a) versamento diretto alla tesoreria comunale;
  - b) versamento nei conti correnti postali intestati al Comune per specifiche entrate, ovvero nel conto corrente postale intestato al Comune servizio di tesoreria;
  - c) tramite modello F24;
  - d) giroconti, bonifici, accreditamenti, sistemi di pagamento elettronico od informatico, ed altre modalità similari tramite istituti bancari e creditizi, a favore della tesoreria comunale;
  - e) pagamento diretto al concessionario per la riscossione dei tributi.
2. Per ciascun tributo l'organo esecutivo stabilirà le specifiche modalità di pagamento nell'ambito delle fattispecie sopra esposte.

### **Art. 9 - Attività di riscontro**

1. I funzionari responsabili di ciascun tributo gestito direttamente dall'Ente provvedono all'organizzazione delle attività di controllo e riscontro dei versamenti, delle dichiarazioni e delle comunicazioni nonché di qualsiasi altro adempimento posto a carico dell'utente e del contribuente dalle leggi e dai regolamenti.
2. Le attività di cui al comma 1 possono essere effettuate anche mediante affidamento, in tutto o in parte, a terzi in conformità ai criteri stabiliti all'art. 52 del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446.
3. Su proposta motivata del responsabile del tributo, il Comune può affidare a terzi ogni attività di rilevazione materiale dei presupposti necessari all'accertamento dell'entrata.
4. La Giunta Comunale può indirizzare, ove ciò sia ritenuto opportuno, l'attività di controllo/accertamento delle diverse entrate su particolari settori di intervento.
5. Sulla base degli obiettivi stabiliti per l'attività di controllo e dei risultati raggiunti, la Giunta Comunale può stabilire, nel rispetto della normativa in materia di personale, compensi

incentivanti per i dipendenti e gli uffici competenti.

### **Art. 10 – Dilazioni e rateazioni**

1. Il Funzionario responsabile può concedere ai contribuenti, per ragioni di stato temporaneo di difficoltà e su specifica domanda dell'interessato da presentare prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, dilazioni e rateazioni dei pagamenti dovuti, alle condizioni e nei limiti seguenti:
  - a) Inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni;
  - b) Per importi fino a € 30.000,00 durata massima della rateazione 24 mesi;
  - c) Per importi superiori a € 30.000,00 durata massima della rateazione 36 mesi;
2. Per importi superiori a € 30.000,00, valutata la situazione di difficoltà rappresentata dal debitore in fase di istruttoria, può essere richiesta la stipula di apposita garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, di importo pari al debito da rateizzare, scadente non prima della fine del mese successivo a quello di scadenza dell'ultima rata.
3. Il Funzionario responsabile stabilisce il numero di rate in cui suddividere il debito in ragione dell'entità dello stesso e delle possibilità di pagamento del debitore.
4. E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni o dilazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati.
5. Sull'importo dilazionato o rateizzato maturano gli interessi nella misura pari al saggio legale di cui all'art. 1284 del codice civile, a decorrere dall'ultima scadenza ordinaria utile.
6. Il mancato pagamento entro il termine di due rate comporta la decadenza dal beneficio di rateazione e l'obbligo di pagamento entro 15 giorni in unica soluzione del debito residuo.
7. In caso di revoca della rateazione, la stessa può essere riattivata se il debitore salda le rate scadute.
8. In caso di concessione di dilazione o rateazione su avviso di accertamento, il Funzionario dovrà tener conto del termine previsto dalla norma per la notifica del titolo di riscossione coattiva.

### **Art. 11 - Rimborsi**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro i termini di prescrizione stabiliti dalla legge per ciascun tributo o, in mancanza, entro i termini di prescrizione ordinaria.
2. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
3. In deroga ad eventuali termini di prescrizione disposti dalle leggi tributarie, il responsabile del servizio può disporre nel termine di prescrizione decennale il rimborso di somme dovute ad altro Comune ed erroneamente riscosse dall'Ente; ove vi sia assenso da parte del Comune titolato alla riscossione, la somma può essere direttamente riversata allo stesso.

### **Art. 12 - Interessi**

1. Salvo quanto previsto dai regolamenti disciplinanti i singoli tributi, la misura degli interessi è fissata nella misura pari al saggio legale di cui all'art. 1284 del codice civile.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili e per i rimborsi sono calcolati a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

### **Art. 13 - Compensazione**

1. Il contribuente che vanta crediti di natura tributaria nei confronti del Comune, nei termini di versamento del tributo può detrarre, dalla quota ancora dovuta, le eventuali eccedenze, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso.
2. La compensazione può avvenire esclusivamente tra somme del medesimo tributo, mediante apposita istanza.
3. La richiesta deve pervenire al protocollo dell'Ente almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di versamento e deve contenere i seguenti elementi:
  - a) Generalità e codice fiscale del contribuente;
  - b) L'indicazione del tributo per il quale si intende richiedere la compensazione;
  - c) Il tributo dovuto al lordo della compensazione;
  - d) L'indicazione delle eccedenze compensate distinte per anno d'imposta;
  - e) La dichiarazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza o, qualora sia stato in precedenza richiesto il rimborso, la dichiarazione di rinunciare all'istanza di rimborso presentata.
4. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato dal contribuente alla data di prima applicazione della compensazione.
5. E' esclusa la compensazione:
  - a) Per le somme derivanti da avvisi di accertamento;
  - b) Per le somme iscritte a ruolo o risultanti da ingiunzioni di pagamento;
  - c) Per le somme che l'Ente è tenuto a rimborsare a seguito delle sentenze relative a controversie tributarie.

## **CAPO III – DIRITTO DI INTERPELLO**

### **Art. 14 - Oggetto**

1. Il presente capo è formulato ai sensi dell'art. 11 della Legge 27 luglio 2000, n. 212 e del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, recante "*Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario*", al fine di garantire la certezza del comportamento tributario al contribuente.

### **Art. 15 - Materie oggetto di interpello**

1. Ogni contribuente può rivolgere per iscritto all'Amministrazione circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'interpretazione e le modalità di applicazione della legge e dei regolamenti da parte del Comune stesso con riferimento a casi concreti e personali, qualora vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse.
2. Non possono formare oggetto di interpello fattispecie sulle quali il Comune abbia fornito istruzioni, chiarimenti ed interpretazioni di carattere generale. In tale evenienza gli uffici comunicano all'interessato le istruzioni già emesse con invito ad ottemperarvi.

### **Art. 16 - Legittimazione e presupposti**

1. Possono presentare istanza di interpello i contribuenti e i soggetti che in base alla legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto dei contribuenti o sono tenuti, insieme con questi o in loro luogo, all'adempimento di obbligazioni tributarie.
2. Le associazioni sindacali e di categoria, i Centri di Assistenza Fiscale, gli Studi professionali possono presentare apposita istanza relativa al medesimo caso che riguarda una pluralità di associati, iscritti o rappresentati.

### **Art. 17 - Procedura ed effetti**

1. Il procedimento si attiva con la richiesta scritta, redatta in carta libera, da parte del contribuente indirizzata al Comune, presentata mediante consegna a mano o mediante spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento o per via telematica attraverso PEC.
2. L'istanza di cui al comma 1 deve essere presentata prima della scadenza dei termini previsti dalla legge per la presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento di altri obblighi tributari aventi ad oggetto o comunque connessi alla fattispecie cui si riferisce l'istanza.
3. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
4. L'Amministrazione risponde alle istanze nel termine di 90 giorni dal ricevimento dell'istanza mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o mediante PEC. Qualora l'istanza di interpello venga formulata da più contribuenti collettivamente relativamente alla medesima questione, è ammissibile una risposta unica da parte dell'Amministrazione.
5. Qualora non sia possibile fornire una risposta sulla base del contenuto dell'istanza e dei documenti allegati, il Comune può richiedere al contribuente di integrare l'istanza di interpello e la documentazione allegata. In tal caso il termine indicato si interrompe alla data di ricevimento, da parte del contribuente, della richiesta del Comune e inizia a decorrere dalla data di ricezione, da parte del Comune, della integrazione richiesta. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine di 180 giorni comporta rinuncia all'istanza di interpello, ferme restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge.



6. La risposta, scritta e motivata, vincola ogni organo dell'Amministrazione con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente al richiedente.
7. Quando la risposta non è comunicata al contribuente entro il termine previsto, il silenzio equivale a condivisione, da parte dell'Amministrazione, della soluzione prospettata dal contribuente.
8. Gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanati in difformità delle risposte fornite ovvero della interpretazione sulla quale si è formato il silenzio assenso, senza che nel frattempo siano intervenute modificazioni delle disposizioni tributarie applicabili, sono nulli.
9. Il parere reso è privo di effetti in caso di incompletezza o di difetto di corrispondenza al vero di elementi e circostanze indicati nell'atto di interpello e rilevanti ai fini della pronuncia.
10. L'Amministrazione può successivamente rettificare la propria risposta, con atto da comunicare mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o con PEC, con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.
11. La risposta alle istanze di interpello non sono impugnabili.

### **Art. 18 - Contenuto delle istanze**

1. L'istanza deve espressamente fare riferimento alle disposizioni che disciplinano il diritto di interpello e deve contenere:
  - a) i dati identificativi del contribuente ed eventualmente del suo legale rappresentante, compreso il codice fiscale e/o la Partita Iva;
  - b) l'oggetto sommario dell'istanza;
  - c) la dettagliata e precisa esposizione del caso concreto;
  - d) le specifiche disposizioni di cui si chiede l'interpretazione, l'applicazione o la disapplicazione;
  - e) la chiara formulazione del quesito cui si chiede all'Amministrazione di rispondere e la soluzione proposta;
  - f) l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell'Amministrazione e deve essere comunicata la risposta;
  - g) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante ovvero del procuratore generale o speciale incaricato ai sensi dell'art. 63 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. In questo ultimo caso, se la procura non è contenuta in calce o a margine dell'atto, essa deve essere allegata allo stesso.
2. All'istanza di interpello è allegata copia della documentazione, non in possesso dell'Amministrazione procedente o di altre Amministrazioni pubbliche indicate dall'istante, rilevante ai fini della risposta. Nei casi in cui la risposta presupponga accertamenti di natura tecnica, non di competenza dell'Amministrazione procedente, alle istanze devono essere allegati altresì i pareri resi dall'ufficio competente.
3. Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti richiesti, l'Amministrazione invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. I termini per la risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.

### **Art. 19 - Inammissibilità delle istanze**

1. Le istanze sono inammissibili se:
  - a) sono prive dei requisiti di cui all'art. 18;
  - b) non sono presentate con le modalità indicate all'art. 17;
  - c) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza ai sensi dell'art. 11, comma 4, della

legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente;

- d) hanno ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
- e) vertono su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza;
- f) il contribuente, invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi del comma 3 dell'art. 18, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.

## **CAPO IV – ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

### **Art. 20 - Oggetto dell'adesione**

1. Il presente capo, adottato ai sensi dell'art. 50 della legge 449/1997 e dell'art. 52 del d.lgs. 446/1997, ha per oggetto la disciplina dell'istituto dell'accertamento con adesione, secondo le disposizioni del d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218 e successive modificazioni. L'accertamento con adesione è introdotto nell'ordinamento comunale con l'obiettivo di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, di limitare il contenzioso e di anticipare la riscossione.
2. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente, nel rispetto delle disposizioni che seguono e delle norme contenute nel d.lgs. 218/1997.

### **Art. 21 - Ambito di applicazione**

1. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone l'esistenza di materia concordabile, di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo. Esulano pertanto dal campo di applicazione dell'istituto le questioni "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi, determinati o obiettivamente determinabili. Non vi potranno quindi essere riduzioni della materia imponibile qualora questa sia determinata o determinabile sulla base di elementi normativi indiscutibili.
2. Prima di utilizzare lo strumento dell'accertamento con adesione, l'ufficio deve attentamente valutare la reale fondatezza dell'accertamento emesso, intesa anche in senso sostanziale e non solo di legittimità, ponderando di conseguenza il rapporto tra i benefici immediati che l'Amministrazione può ottenere con la definizione della controversia rispetto a quelli che conseguono da un eventuale ricorso del contribuente. La scelta, oltre che del principio di legittimità, dovrà osservare anche il principio di economicità.
3. In sede di contraddittorio va tenuto conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento e del rischio di soccombenza in un eventuale ricorso, valutando attentamente il rapporto costi-benefici dell'operazione.

### **Art. 22 - Competenza**

1. La competenza alla gestione della procedura di accertamento con adesione è affidata al Funzionario responsabile del tributo.

### **Art. 23 - Attivazione del procedimento**

1. Il procedimento può essere attivato:
  - a) dall'ufficio competente ad emettere l'avviso di accertamento, prima della notifica dell'avviso stesso;
  - b) su istanza del contribuente dopo la notifica di un avviso di accertamento non proceduto dall'invito a comparire per l'adesione;
  - c) su istanza del contribuente prima della notifica dell'avviso, quando nei suoi confronti siano state avviate operazioni di controllo.
2. L'attivazione del procedimento a cura dell'ufficio esclude l'ulteriore successiva attivazione del procedimento su istanza del contribuente.

### **Art. 24 - Procedimento ad iniziativa dell'ufficio**

1. L'ufficio prima della notifica dell'avviso, qualora ricorrano i presupposti per procedere all'accertamento con adesione, può inviare al contribuente un invito a comparire, mediante

lettera raccomandata, notificazione eseguita dai messi comunali o a mezzo PEC, con l'indicazione dei seguenti elementi:

- a) Il tributo oggetto di accertamento e il relativo periodo d'imposta;
  - b) Gli elementi rilevanti, ai fini dell'accertamento, in possesso dell'ufficio;
  - c) Il giorno e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione;
  - d) Il nominativo del responsabile del procedimento.
2. In presenza di più obbligati, deve essere predisposto un invito per tutti i soggetti obbligati, al fine di consentire ad ognuno di partecipare al contraddittorio e di assumere le proprie autonome decisioni sul caso.
  3. La partecipazione del contribuente al procedimento non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.
  4. Ove il contribuente formuli espressa richiesta di differimento della data di comparizione, il responsabile del procedimento, valutate le ragioni avanzate dal contribuente ed esaminata altresì l'insussistenza di motivi che possano contrastare con le esigenze di operatività dell'ufficio tributi, può rinviare l'incontro ad altra data. A tal fine invia apposita comunicazione all'interessato nella quale deve essere precisato che non potrà essere concesso alcun altro differimento di data.
  5. In caso di ingiustificata mancata comparizione del contribuente, il Comune procede a notificare l'avviso di accertamento.
  6. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico che, nell'attività di controllo, possono essere rivolte ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del presente articolo.

#### **Art. 25 - Procedimento ad iniziativa del contribuente**

1. Il contribuente, nei cui confronti siano iniziate operazioni di controllo, può chiedere all'ufficio con apposita istanza in carta libera, la formulazione della proposta di accertamento con adesione ai fini dell'eventuale definizione indicando il proprio recapito, anche telefonico.
2. Il contribuente al quale sia stato notificato un avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'art. 24, può formulare istanza di accertamento con adesione, anteriormente all'impugnazione dell'atto avanti alla Commissione Tributaria Provinciale.
3. La presentazione dell'istanza, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione e di quelli per la riscossione delle imposte in pendenza di giudizio, per un periodo di 90 giorni. La definizione chiesta ed ottenuta da uno dei coobbligati, comportando il soddisfacimento totale dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti.
4. L'impugnazione dell'atto preclude la possibilità di richiedere l'accertamento con adesione ovvero, se l'istanza è stata già presentata, comporta la rinuncia alla stessa.
5. A decorrere dalla data di presentazione dell'istanza, i termini per impugnare l'avviso ed i termini di pagamento del tributo sono sospesi per un periodo di 90 giorni.
6. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, sia nell'ipotesi del comma 1 che del comma 2, l'ufficio deve formulare al contribuente, anche telefonicamente, un invito a comparire, contenente la data e il luogo in cui il contribuente stesso o un suo rappresentante dovrà presentarsi per l'instaurazione del contraddittorio.
7. L'invito non costituisce un obbligo per l'ufficio che è comunque tenuto a comunicare il mancato accoglimento dell'istanza.
8. La mancata comparizione nel giorno indicato nell'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento e della posizione.

9. Prima della data fissata nell'invito il contribuente può avanzare richiesta motivata di differimento; la decisione in merito all'accoglimento della richiesta è rimessa all'ufficio.
10. Il Responsabile del procedimento darà sinteticamente atto, in apposito verbale, della mancata comparizione del contribuente o del rappresentante nonché dell'esito negativo del procedimento di definizione.

#### **Art. 26 - Contenuto dell'atto di accertamento con adesione**

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'Ufficio redige in duplice esemplare l'atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal funzionario responsabile e dal contribuente o da un suo rappresentante, nominato nelle forme di legge.
2. Nell'atto di adesione vanno indicati gli elementi e le motivazioni su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.

#### **Art. 27 - Esito negativo del procedimento**

1. Oltre al caso di rinuncia del contribuente, il procedimento per la definizione dell'accertamento con adesione si conclude con esito negativo qualora non conduca alla definizione con adesione del rapporto tributario.
2. Dell'eventuale esito negativo dovrà essere dato atto nel verbale e si dovrà darne tempestiva comunicazione al contribuente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, notificazione a mezzo messo comunale, PEC.

#### **Art. 28 - Perfezionamento ed effetti della definizione**

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute, ovvero con il versamento della prima rata, in caso di rateazione, con le modalità indicate nell'atto stesso.
2. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di sedici rate trimestrali se le somme dovute superano i cinquantamila euro. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata.
3. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento.
4. Il mancato pagamento delle somme dovute sulla base dell'accordo perfezionato comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e il recupero coattivo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena.
5. Con il perfezionamento dell'atto di adesione, il rapporto tributario, che è stato oggetto del procedimento, risulta definito. L'accertamento definito con l'adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
6. La definizione non esclude l'esercizio di un'ulteriore azione accertatrice:
  - a) Qualora la definizione stessa riguardi accertamenti parziali;
  - b) Nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile, non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso dell'ufficio al momento dell'accertamento.
7. L'avviso di accertamento, eventualmente notificato, perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

8. A seguito della definizione, le sanzioni per violazioni concernenti i tributi oggetto dell'adesione si applicano nella misura prevista dalla legge.

#### **Art. 29 - Conciliazione giudiziale**

1. Al fine di estinguere le controversie pendenti avanti la Commissione tributaria provinciale, quando la natura del rapporto giuridico controverso renderebbe applicabile l'istituto dell'accertamento con adesione, il soggetto che assume la difesa del Comune, sulla base delle direttive ricevute dal Comune, è autorizzato a ricercare la loro definizione, mediante l'applicazione dell'istituto della conciliazione giudiziale.

## **CAPO V – RECLAMO E MEDIAZIONE**

### **Art. 30 - Oggetto**

1. Il presente capo disciplina il procedimento amministrativo dell'istituto del reclamo e mediazione previsto dall'art. 17-*bis* del d.lgs. 546/1992 e successive modifiche e integrazioni e si applica alle controversie instaurate sugli atti tributari emessi dal Comune il cui valore non superi 50.000,00 euro.
2. Per tali controversie il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Il valore è determinato secondo le disposizioni di cui all'art. 12, comma 2, del d.lgs. 546/1992, vale a dire l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato. In caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.

### **Art. 31 - Effetti**

1. Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di 90 giorni dalla data di notifica, termine entro il quale deve essere conclusa la procedura di cui al presente capo. Si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.
2. Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del termine di cui al comma 1.
3. La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla scadenza del termine di cui al comma 2, fermo restando che in caso di mancato perfezionamento della mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d'imposta.
4. La sospensione della riscossione non opera con riferimento alle istanze improponibili ossia che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 17-*bis* del d.lgs. 546/1992.

### **Art. 32 - Competenza**

1. Il soggetto competente all'esame del reclamo e della proposta di mediazione è il funzionario responsabile del tributo che ha adottato l'atto. Gli atti impugnabili ai sensi del d.lgs. 546/1992 devono indicare:
  - a) Il nominativo della persona che ha curato l'istruttoria;
  - b) Le informazioni necessarie per poter ricorrere al reclamo e mediazione indicando tempi e modalità di esercizio del medesimo.
2. In caso di affidamento a terzi del servizio a uno dei soggetti indicati dall'art. 52 comma 5, lett. b), del d.lgs. 446/1997, gli atti tributari emessi in forza degli accordi contrattuali devono essere compatibili con le disposizioni del presente capo ai fini dell'esperimento del reclamo e della mediazione. In tal caso, la competenza della procedura è in capo al soggetto contro cui è stato proposto ricorso

### **Art. 33 - Valutazione, perfezionamento e sanzioni**

1. Entro il termine di 90 giorni dalla presentazione del ricorso, l'ufficio procedente adotta e trasmette il provvedimento nel quale indica l'esito del procedimento. L'ufficio può accogliere, anche parzialmente, o rigettare l'istanza, ovvero può formulare una proposta di mediazione. Al fine di agevolare la definizione della controversia, l'ufficio può invitare il contribuente a trasmettere memorie o altri documenti utili. E' possibile inoltre instaurare un eventuale contraddittorio con il contribuente in base all'incertezza delle questioni controverse, al grado di sostenibilità della pretesa e al principio di economicità dell'azione amministrativa.

2. L'accordo di mediazione si conclude con la sottoscrizione da parte del comune e del contribuente e si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni, dell'intero importo dovuto ovvero della prima rata in caso di concessione di pagamento rateale. Entro 10 giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire all'ufficio competente la quietanza dell'avvenuto pagamento.
3. L'esito favorevole della mediazione comporta per il contribuente l'automatica riduzione delle sanzioni così come previsto dalla legge.
4. Decorsi 90 giorni dal ricevimento del ricorso/reclamo da parte del comune senza che sia stata conclusa la mediazione, ovvero che siano intervenuti l'accoglimento, anche parziale, o il diniego espresso dell'istanza, inizia a decorrere il termine di 30 giorni per l'eventuale costituzione in giudizio del contribuente.



## CAPO VI – AUTOTUTELA

### Art. 34 - Esercizio dell'autotutela

1. Il funzionario responsabile del tributo, qualora dal riesame dei provvedimenti tributari emessi, rilevi la loro illegittimità o infondatezza, procede, sussistendone i presupposti di diritto, con atto motivato, anche di propria iniziativa, all'annullamento in tutto o in parte, nonché alla revoca degli stessi.
2. L'esercizio dell'autotutela è esercitabile anche se l'atto è divenuto definitivo.
3. L'esercizio dell'autotutela può avvenire nelle seguenti ipotesi non esaustive:
  - a) Errore di persona;
  - b) Errore logico o di calcolo;
  - c) Errore sul presupposto;
  - d) Doppia imposizione;
  - e) Mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti;
  - f) Mancanza di documentazione successivamente sanata;
  - g) Sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati.
4. L'annullamento degli atti comporta la restituzione delle somme indebitamente corrisposte e non dovute, unitamente agli interessi maturati calcolati ai sensi del precedente art. 11.
5. Il contribuente può richiedere, con istanza motivata e documentata da prodursi in carta libera, l'annullamento di un provvedimento tributario.
6. Il funzionario responsabile, nel termine di 120 giorni dalla presentazione dell'istanza, provvede con atto motivato ad accogliere o a rigettare l'istanza, dandone comunicazione al contribuente.

## **DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 35 - Norme di rinvio**

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti.

### **Art. 36 - Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno 1° gennaio 2016.
2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono soppressi tutti i regolamenti precedentemente approvati disciplinanti le medesime fattispecie.

\*\*\*\*\*